Danno morale: il dolore dellâ??animo

Descrizione

Ancora una volta (https://studiolegalepalisi.com/2024/12/03/il-danno-morale-e-diverso-dal-danno-biologico/) la Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 dicembre 2024 n. 31684, conferma l **â??irriducibile differnza del danno morale rispetto a quello biologico**.

Afferma infatti che: â??*mentre il danno biologico Ã¨ un danno avente base organica, che consiste in alterazioni funzionali dellâ??organismo suscettibili di essere documentate da rilievo medicolegali e si traduce in unâ??incidenza negativa sulle attivitÃ quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, diversamente, i**l danno morale Ã¨ un pregiudizio non soggetto a riscontri medici, inerendo ad una sofferenza che si dispiega nel foro interno del danneggiato e che ivi si arresta**. Il danno morale, infatti, consiste in **uno stato dâ??animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato â?? che, tuttavia, puÃ² pure influenzare â?? e si caratterizza, fenomenologicamente, in esperienze soggettive come il dolore dellâ??animo, la vergogna, la disistima di sÃ©, la paura, la disperazione** (tra le altre: Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 9006/2022)*.*

*Pertanto, ove dedotto e provato, il danno morale deve formare **oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico** in quanto, nella liquidazione dellâ??importo complessivo del risarcimento, Ã¨ necessario assicurare **lâ??integralitÃ del risarcimento**, avendo riguardo a tutti gli aspetti non patrimoniali e aredditualì su cui incide lâ??illecito, senza, perÃ², incorrere in duplicazioni risarcitorie*.

*Ã? necessario, pertanto, che **il giudice del merito dia adeguatamente conto in motivazione dei pregiudizi concretamente inflitti ai diversi aspetti della persona che si intendono valorizzare ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale** e a quale titolo si intenda farlo: se di danno biologico o di danno morale*.

***Lâ??onere motivazionale**, che deve essere orientato a dare evidenza alla fenomenologia dei pregiudizi patiti dal danneggiato â?? e che, pertanto, Ã¨ precipitato di unâ??istruttoria svolta con*

*cura e completezza, potendo il giudice del merito anche far tesoro di utili strumenti chiarificatori delle allegazioni a sostegno della domanda, come, tra gli altri, la comparizione delle parti (art. 171-bis c.p.c.) -, assolve, dunque, ad una funzione essenziale, soprattutto in considerazione del fatto che, come detto, la liquidazione di una tipologia di danno non esclude lâ??altra, ben potendo esse coesistere*â??.

Nel Caso di specie, la corte territoriale inquadrava correttamente i caratteri tipici del danno morale che andava a risarcire (ossia, richiamando la â??*sofferenza psicologicaâ?• comprensiva di tutti gli stati dâ??animo che possono affliggere lâ??individuo â??quali tristezza, malinconia, senso di vergogna, mancanza di autostima, disperazione alla prospettiva di dover sopportare la vita, frustrazione connessa alla propria diversitÃ e alla mancanza di prospettive di miglioramento*â??), dando conto della fattualitÃ del pregiudizio al foro interno della danneggiata, avendo messo in adeguato risalto specifiche circostanze rivelatrici del patimento interiore sofferton conseguenza dellâ??illecito (ossia â??*la sofferenza morale cagionata dallâ??uso della carrozzina, dalla gastrostomia, dallâ??incontinenza, la soppressione dellâ??autostima, il disagio conseguente alla condizione di invalida*â??), distinte dagli aspetti dinamici-relazionali, sebbene idonee anchâ??esse ad incidervi.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
15 Dic 2024